

VERIFICHE, l'abc di quelle periodiche

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Un ulteriore tassello legislativo si introduce nell'ambito degli elementi in pressione. Dall'11 luglio 2011, infatti, entra in vigore il DM 11 aprile 2011 che disciplina, in modo preciso, le modalità con cui vanno effettuate le verifiche periodiche ad alcune attrezzature di lavoro, elencate in un apposito Allegato, e i criteri per l'abilitazione dei soggetti, pubblici o privati, idonei a effettuarle.

Alcune preziose indicazioni per non perdersi tra articoli e commi.

Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati, e individua le condizioni in presenza delle quali l'Inail e le Asl possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.

Titolarità delle verifiche

Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l'Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta, mentre le Asl sono titolari delle verifiche periodiche successive alla pri-

ma, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura, o a seguito degli accordi di cui al comma 3, nei termini temporali di cui al comma 1.

L'Inail e le Asl o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, Arpa), nelle regioni ove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante ac-

cordi tra di loro o con le Direzioni provinciali del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito, Dpl), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la Pubblica amministrazione, oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco appositamente previsto nel comma 4 del decreto.

Per le finalità di cui all'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso l'Inail e presso le Asl è, quindi, istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole Asl, su base regionale.

Qualunque soggetto abilitato è iscritto a domanda nell'elenco. Il sog-

getto titolare della funzione ha facoltà di segnalare alla Commissione di cui all'allegato III, che è parte integrante del decreto, per i successivi ed eventuali adempimenti, la sussistenza di motivi di possibile esclusione. Con l'iscrizione all'elenco, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui al comma 1. L'elenco di cui al comma precedente è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi. I soggetti abilitati, pubblici o privati, presenti nell'elenco di cui al comma 4, devono far parte dell'elenco appositamente previsto nell'allegato III.

Se decorrono i tempi

Decorsi i termini temporali di cui al comma 1, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all'elenco previsto nell'allegato III.

I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I, che è parte integrante del decreto in oggetto. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, una quota pari al 15% delle tariffe definite dal decreto di cui al comma 3 è destinata a coprire i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata.

La rimanente quota resta di spettanza del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.

Nell'ipotesi di decorso dei termini temporali di cui sopra:

- il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato,

pubblico o privato, incaricato della verifica;

- i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e, successivamente, dalle tariffe stabilite dal decreto di cui al comma 3;
- il soggetto abilitato, pubblico o privato, che è stato incaricato dal datore di lavoro della verifica, corrisponde all'Inail una quota pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione e il mantenimento della banca dati informatizzata.

Modalità di effettuazione

Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche, nonché delle verifiche successive di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, sono quelle previste nell'allegato II al decreto in questione, che fa parte integrante dello stesso.

Le modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I sono definite nell'allegato III al decreto in oggetto che fa parte integrante dello stesso.

Restano ferme, tra le altre, le disposizioni previste dai decreti:

- Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³";
- Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante "Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello

standard europeo En 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³;

- Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la "Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per Gpl con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche";
- Decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329, "Regolamento recante norme per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".

In ogni caso, sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione.

Allegati: quali requisiti...

Allegato I - Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008.

I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, devono possedere almeno i seguenti requisiti:

- certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma Uni Cei En Iso/lec 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008 (con scopo di accreditamento evidenziante la competenza del soggetto richiedente a operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione conforme ai requisiti della norma Uni Cei En Iso/lec 17020 adeguatamente documentata), che garantisca competenza del soggetto richie-

dente a operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità e integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;

- operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione;
- disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico e amministrativo per l'effettuazione delle verifiche oggetto del decreto e il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall'allegato II;
- disporre di un organigramma generale che evidenzii, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del decreto in oggetto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di opportuno titolo di studio come meglio nel seguito specificato. Il responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato e avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni.

...e quali titoli

Il personale incaricato di eseguire

l'attività tecnica di verifica deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali:

- Laurea in ingegneria, ovvero corrispondente diploma di laurea con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intendono effettuare le verifiche oggetto del presente decreto;
- Laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 di cui al decreto del ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 di cui al decreto del ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intendono effettuare le verifiche oggetto del decreto in questione. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente;
- Diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali (progettazio-

ne o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si intendono effettuare le verifiche oggetto del decreto in oggetto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente;

- aver attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile, senza franchigia, con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro per anno e non inferiore a 3.000.000,00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di verifiche oggetto del decreto in questione.

I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11 del decreto legislativo n. 81/2008 sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche. La partecipazione del personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica a corsi di formazione specifica organizzati dai soggetti titolari della funzione costituisce elemento di valutazione in ordine al mantenimento nel tempo dei requisiti dei soggetti abilitati.

I soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, che hanno svolto attività di certificazione di prodotto, non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.